

Ecc.mo Tribunale di Milano – Sezione Lavoro.-

RICORSO per Manganiello Giuseppina, nata ad Avellino l'8/8/75 CF. MNGGPP75M48A509L, rappresentata e difesa dagli Avv. Ida D'Ascoli CF. DSCDIA72S67F839Y, (avvocatodascoli@pec.giuffre.it) e Maria Rosaria Punzo CF. PNZMRS74H68I073H, (avvocatopunzo@pec.giuffre.it) con le quali elettivamente domicilia in Milano, Avv. Erika Sporchia, C.F. SPRRKE77P67F704J, (pec. erika.sporchia@monza.pecavvocati.it), Via Dei Prati, 6/C - 20900 Monza (MB), Fax 0399164410, con (m. a m.), contro
- il MIUR, in persona del Ministro p.t., in Roma, Viale Trastevere 76/A,
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio territoriale di Milano, in persona del legale rapp.te p.t.,

previa disapplicazione

del decreto 235/2014 del MIUR, nella parte in cui non consente a coloro che abbiano conseguito il Diploma Magistrale ante a.s. 2001/2002 di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, in fase di aggiornamento per il triennio 2014/2017;

per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento, classe di concorso scuola dell'infanzia, redatte dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ufficio Territoriale di Milano e valide per il triennio 2014/17, poiché in possesso del Diploma Magistrale conseguito in anno scolastico antecedente al 2001/2002.

FATTO E DIRITTO

1.- La ricorrente ha conseguito il titolo di studio Diploma Magistrale in anni scolastici antecedenti al 2001/2002.

Avendo superato il concorso ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, previa istanza all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ufficio Territoriale di Milano, fin dal 2001 è inclusa nella graduatoria ad esaurimento relativa a tale classe di concorso. Ritenendo però di non possedere il richiesto titolo abilitativo, non ha presentato istanza di inclusione nella graduatoria relativa alla classe di concorso scuola primaria di primo grado.

Solo nel 2013 con un parere e poi con una sentenza nel febbraio 2015 (sentenza 1973/2015), il Consiglio di Stato ha riconosciuto (v. infra) l'illegittimità del decreto 254/2014 con cui il MIUR non aveva, ancora una volta, consentito ai docenti, che ne fossero in possesso di spendere, il diploma magistrale ai fini della inclusione nelle graduatorie ad esaurimento.

Il Consiglio di Stato ha affermato che il diploma magistrale ante 2001/2002 è abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di primo grado e, conseguentemente, utile ai fini della inclusione nelle graduatorie ad esaurimento (utilizzate per le supplenze di lungo periodo e per l'immissione in ruolo, nella misura del 50% dei posti disponibili) e di istituto della scuola, in II fascia (utilizzate per le supplenze di breve periodo).

L'illegittimo operato dell'Amministrazione – che ha sempre negato la spendibilità del richiamato titolo abilitante – ha comportato che negli anni scorsi, in sede di inserimento e aggiornamento delle predette graduatorie, la ricorrente – pur essendo abilitata all'insegnamento, poiché in possesso del diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 – non ha potuto partecipare alle relative procedure, rimanendo esclusa dalle attività di conferimento di supplenze nella scuola, nonché di immissioni in ruolo.

Occorre immediatamente evidenziare che ai sensi del RD 6/5/1923 n. 1054, art. 53, in combinato disposto con il D.Lgs. 16/4/1994 n. 297, art. 197, il Diploma Magistrale è il diploma abilitante e, pertanto, ha consentito l'accesso alla carriera di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria di primo grado fino

Avv. Ida D'Ascoli
e Avv. Maria
Rosaria Punzo
mandato
rappresentarmi
difendermi
congiuntamente
disgiuntamente
giudizio di cui
quest'atto, in og
suo stato e grado
nelle connes
procedure
esecuzione,
conferendo Vi
facoltà di tra
sigere. Vi autoriz
al trattamento d
dati personali
sensi e per g
effetti del D.Lg
30/06/2003 n. 19
Eleggo domicil
presso lo studio
Via Dei Prati, 6/
(20900) Monza
presso l'Avv. Erika
Sporchia

Giuseppina Manganiello
Taf e'
al R.R.

alla istituzione del corso di studi universitario di "Scienze della Formazione Primaria" (di durata quinquennale de istituto con DPR 471/1996). Ciò posto, si osserva:

a) nel corso degli anni, fin dalla istituzione delle graduatorie permanenti e delle graduatorie di istituto per l'insegnamento, il MIUR non ha disconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.

Già avverso il DM 62/2011, recate le norme in materia di aggiornamento delle graduatorie di istituto – triennio 2011/2014, alcuni aspiranti docenti proposero ricorso al Capo dello Stato chiedendone l'annullamento nella parte in cui non riconosceva il diploma magistrale come titolo abilitante e, pertanto, utile alla inclusione nella II Fascia delle graduatorie di Istituto.

Infatti, tali graduatorie sono distinte in tre scaglioni: nel primo hanno titolo all'inserimento i docenti già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento; nel secondo scaglione hanno titolo all'inserimento i docenti che abbiano conseguito un titolo abilitativo all'insegnamento; nel terzo scaglione i docenti che, pur in possesso del titolo di studio utile ai fini dell'accesso alla singola classe di concorso, non siano abilitati all'insegnamento.

Con parere 11/9/2013 n. 3813, la II Sezione del Consiglio di Stato ha precisato che è illegittimo *"il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297.*

Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001- 2002".

A seguito delle pronuncia del Consiglio di Stato, il MIUR ha dovuto ammettere in II fascia delle graduatorie di istituto, per le classi di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria di primo grado, tutti gli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito in data antecedente al 2001/2002.

b) Le graduatorie provinciali già permanenti, ora ad esaurimento, sono state costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, e sono riservate ai docenti muniti di abilitazione. Sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato (oltre che determinato) del personale docente, in ragione del cinquanta per cento dei posti autorizzati annualmente dal Ministero.

Con L. 296/2006 (art.1, comma 605), le predette graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento, consentendosi – all'epoca – il nuovo inserimento esclusivamente dei docenti che alla, data di approvazione della legge, fossero già in possesso di una abilitazione all'insegnamento. Mai il MIUR non ha consentito l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del personale abilitato in virtù del possesso del titolo di studio sopra richiamato.

Con sentenza 17/2/2015 n. 1973, la VI Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata su un ricorso proposto da alcuni docenti, che avendo conseguito il diploma magistrale ante 2001/2002, chiedevano di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) della scuola per le classi di concorso scuola dell'infanzia e scuola primaria di primo grado.

Ha quindi chiesto di annullare il DM 253/2014, recante le norme in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti), nella parte in cui non consentiva l'inserimento in graduatorie di quei candidati che, avendo conseguito il diploma magistrale in anni scolastici antecedenti al 2001/2002, andavano considerati abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria a tutti gli effetti di legge.

In buona sostanza, nonostante il parere 3813/2013 del Consiglio di Stato, in sede di adozione delle norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, illegittimamente il MIUR ancora una volta aveva considerato il diploma magistrale titolo non abilitante.

Con la richiamata sentenza, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso annullando il DM 253/2014 e consentendo, per l'effetto, che i docenti abilitati in virtù del diploma magistrale possano essere inclusi nelle G.A.E..

Infatti, il Giudice ha riconosciuto che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

c) La ricorrente non ha presentato istanza di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento secondo i termini e le modalità fissate dal DM 253/2014, atteso che il titolo da questa posseduto non era ritenuto dal MIUR titolo utile a consentire l'accesso alle stesse (ugualmente, ha prestato istanza di inclusione nelle graduatorie di Istituto, ma in III fascia – piuttosto che nella II fascia per la quale avrebbero avuto titolo).

E', però, evidente che la sentenza di annullamento 1973/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato opera erga omnes, perché il provvedimento non esiste più: quando il giudicato di annullamento riguarda un atto inscindibile ed una pluralità di soggetti, anche il non ricorrente può avvalersi della relativa sentenza nelle sedi proprie.

La ricorrente, pertanto, ha presentato un'istanza al MIUR - Ufficio Regionale Scolastico della Lombardia, Ufficio Territoriale di Milano, con la quale – richiamata la decisione del Consiglio di Stato, ha chiesto:

- di essere inclusa nelle graduatorie ad esaurimento, III fascia, per le classi di concorso scuola primaria di primo grado, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2014/2015, e che comunque
- fossero riaperti i termini per la presentazione delle istanze in forma telematica, al fine di dichiarare dettagliatamente tutti i titoli posseduti.

Infatti, ove fin da subito il MIUR avesse tempestivamente riconosciuto la validità abilitante al titolo magistrale, la ricorrente avrebbe potuto chiedere da anni di essere inserita nella terza fascia delle predette graduatorie.

d) Pur dove, per assurdo, si dovesse ritenere che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato non abbia valenza erga omnes, il ricorso de qua va comunque accolto alle stregua dei motivi che seguono.

La più recente giurisprudenza dei Tribunali del Lavoro, procedendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma recata dalla legge finanziaria del 2007 (che ha trasformato le graduatorie provinciali in graduatorie ad esaurimento), ha riconosciuto il diritto dei diplomati magistrali ante a.s. 2001/2002 all'inserimento nelle predette graduatorie, atteso che la trasformazione delle predette graduatorie impedisce tutt'al più l'inclusione in esse di nuovi abilitati ma non esclude e non può escludere l'inclusione di coloro i quali erano già in possesso di abilitazione perché conseguita prima del 2007 e, comunque, prima della istituzione dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Da ultimo il Tribunale di Siena, con sentenza 11/11/2015 n. 299 (che si allega in copia), ha concluso che *"deve e può affermarsi che un diritto... già sussistente, possa restare quiescente, addormentato nel bosco*

della selva normativa, in attesa, in stand-by, e ciò, essenzialmente, non per inerzia del titolare, ma in forma di una indiscussa, granitica prassi di misconoscimento attuata dalla pubblica amministrazione, nella specie scolastica, quindi da un potere pubblico, che autoritativamente nemmeno consentiva, proprio materialmente (attesa la notoria impossibilità del necessario accesso telematico per la categoria) la presentazione della domanda, nessuna decadenza, pertanto, potendo ritenersi operante. Pur non versandosi certamente in un caso di impedimento per forza maggiore, si impone comunque una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e della inoperatività di qualsiasi decadenza". Il Giudice ha, quindi, concluso per disapplicazione del decreto ministeriale 235/2014 ed ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente "abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di Maturità Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima della istituzione della laurea in Scienze della Formazione) nei confronti dell'Amministrazione scolastica..... all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (III Fascia)....per il triennio 2014/2017".

e) Con L. 13/7/2015 n. 107 sono state adottate le norme di riforma del sistema scolastico. Per quanto rileva in questa sede, va evidenziato che l'art. 1, comma 109, lett. c), della legge stabilisce che "per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti".

In buona sostanza, le graduatorie ad esaurimento non saranno soggette a nuovi aggiornamenti, neanche ove giunga a scadenza il triennio di loro validità (2014/2017, come da DM 253/2014). Da ciò, discende che la ricorrente ha immediato interesse alla inclusione nelle predette graduatorie.

Ove così non fosse, non potrà MAI più aspirare all'insegnamento, pur essendo abilitata.

Occorre, inoltre, evidenziare che ove la ricorrente non fosse immessa nelle predette graduatorie non potrebbe neanche aspirare ad essere individuata quale destinataria di incarichi di supplenza, utili a maturare quel servizio necessario a migliorare la propria posizione nella stessa.

Tanto premesso, e richiamato il ricorso, **SI CONCLUDE** perché l'Ecc.mo Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di discussione voglia:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria ad esaurimento, III fascia, classe di concorso primaria di primo grado, redatta presso l'Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia – Ufficio Territoriale di Milano e valida per il triennio 2014/2017, ex DM253/2014, poiché soggetto abilitato all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito in data antecedente all'a.s. 2001/2002; e per l'effetto

- condanni il Ministero ad includere la ricorrente nella graduatoria ad esaurimento, III fascia, classe di concorso scuola primaria di primo grado, redatta presso l'Ufficio Regionale Scolastico per la Lombardia – Ufficio Territoriale di Milano e valida per il triennio 2014/2017, ex DM253/2014;

- ove occorra, condanni il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca affinché provveda a riattivare le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line" al fine di consentire alla ricorrente di poter dichiarare i titoli di servizio, quelli culturali, quelli di preferenza e quelli che offrono accesso alla riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente;

- in subordine, condanni il MIUR al risarcimento del danno materiale e morale, da quantificarsi in via equitativa e dovuto in relazione alla chance di lavoro preclusa alla ricorrente a causa del suo erroneo operare in materia di riconoscimento del valore abilitante del titolo diploma magistrale;

- condanni il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti avvocati, antistatari.

Si depositano ed offrono in comunicazione: 1.- diploma magistrale 21/7/1993; 2.- documento di riconoscimento; 3.- sentenza 11/11/2015 n. 299 del Tribunale di Siena.-

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia de quo riguarda rapporti di pubblico impiego, pertanto si è provveduto al pagamento del contributo unificato pari a euro 259/00.

Avv. Ida D'Ascoli
Avv. Maria Rosaria Pungo

